

Il ruolo di ARPA FVG nella tematica end-of-waste e le attività di controllo

Martedì 26 maggio 2026 ore 10:00

Lorenza Bevilacqua, Laura Catalano - ARPA FVG



REALIZZATO DA:



Il ruolo di ARPA FVG nella tematica end-of-waste e le attività di controllo

Lorenza Bevilacqua – Laura Catalano

RIFIUTO (comma 1, lettera a): *«qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi»*

Corte di Cassazione

CONTANO I DATI OGGETTIVI E NON VALUTAZIONI SOGGETTIVE

Ma che cos'è un rifiuto???

È UNA RISORSA!!!!

Nel modello circolare i rifiuti alimentano nuovi cicli produttivi

È ENERGIA!!!!

Ogni scarto contiene energia chimica, fisica o potenziale

È UN VALORE !!!!

Nello scarto c'è ancora valore: basta saperlo vedere e indirizzare

È UNA MATERIA !!!!

Ciò che oggi chiamiamo rifiuto è, in realtà, materia ancora utilizzabile

- La **gerarchia nella gestione dei rifiuti** del nostro codice ambientale già da molti anni anticipa un modello di economia circolare (già con il cosiddetto «Decreto Ronchi» del 1997)
- Direttive «Pacchetto economia circolare» 2018, Commissione europea
- L.R. FVG 34/2017

IL RIUTILIZZO RIGUARDA I BENI!



Prevenzione

(art. 180 D.Lgs. 152/06)

Preparazione per il riutilizzo

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

Riciclaggio e recupero di altro tipo

(art. 180-bis D.Lgs. 152/06)

Smaltimento

(art. 182 D.Lgs. 152/06)

Modello di produzione e consumo fondato sulla **prevenzione** della produzione dei rifiuti e sul riciclo dei materiali di cui i prodotti, diventati rifiuti, sono costituiti oltre che degli scarti di lavorazione.

Una volta che il prodotto ha terminato la sua funzione, i materiali di cui è composto vengono infatti reintrodotti, laddove possibile con il riciclo. Così si possono continuamente riutilizzare all'interno del ciclo produttivo **generando ulteriore valore.**



Gestione dei residui di produzione secondo la migliore opzione ambientale possibile:

- Rifiuto e Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter D.lgs. 152/06)
- Non rifiuto (art. 185 D.lgs. 152/06)
- Sottoprodotto (art. 184-bis D.lgs. 152/06)

- **Esclusioni dall'ambito di applicazione** (art. 185 D.lgs. 152/06) per le **caratteristiche intrinseche** del materiale /prodotto/ sostanza

es. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana»; ...

- **Sottoprodotto** (art. 184 – bis D.Lgs. 152/06)

- **Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/06**
«sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le **condizioni** di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i **criteri** stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2
- **Art. 184, bis, comma 2, D.lgs. 152/06** prevede espressamente la possibilità di adottare decreti ministeriali e richiama le pratiche replicabili di SIMBIOSI INDUSTRIALE
- **D.M. 13 ottobre 2016, n. 264**
Regolamento recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti non individua elenchi chiusi di sottoprodotti, ma fornisce criteri e modalità operative (non cogenti) per dimostrare il rispetto dell'art. 184-bis, comma 1
- **Circolare ministeriale esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264**

- a) **PRODOTTO**: ogni materiale o sostanza che è **ottenuto deliberatamente** nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;
- b) **RESIDUO DI PRODUZIONE** (residuo): ogni materiale o sostanza che **non è deliberatamente prodotto** in un processo di produzione e che **può essere o non può essere rifiuto**;
- c) **SOTTOPIRODOTTO**: un **residuo di produzione che non costituisce un rifiuto** ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06

E' un sottoprodotto e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti **quattro condizioni**:

- a. È **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è **certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato** nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- d. l'**ulteriore utilizzo è legale**, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, **tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti** e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti negativi sull'ambiente e sulla salute

**PRODOTTO DA
PROCESSO
PRODUTTIVO**

**CERTEZZA
DELL'UTILIZZO**

**UTILIZZO
DIRETTO**

**UTILIZZO
LEGALE E
REQUISITI
ANALOGHI A
QUELLI DEI
PRODOTTI**


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO del 21/02/2007 relativa alla Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti.

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto

«Residuo di produzione: materiale che non è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione ma che può costituire un rifiuto.»

Sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto»

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



Il **produttore del sottoprodotto ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni** e conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione a supporto.

I residui di produzione, ...sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi e, a tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 184-bis.

Chi si avvale delle disposizioni del D.M. conserva per tre anni e rende disponibile all'autorità di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti

D.M. 13 ottobre 2016, n. 264
Controlli e ispezioni (art. 9)

... Le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Decreto.

Mediateca Ambiente è un progetto nato nel 2007 grazie alla collaborazione tra Arpa FVG – Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale (LaREA) e il Sistema Regionale delle Mediateche del Friuli Venezia Giulia.

Video 1: «La filiera del rifiuto»

https://www.youtube.com/watch?v=_YDFvYObhNk



Il termine *End of Waste* si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto. Per *End of Waste* si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.

1. END OF WASTE - art. 184-ter, comma 2



2. End of Waste art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 «CASO PER CASO»

TUTTI gli altri casi, compresi quelli di cui alle disposizioni dei DM 05/02/98, DM 161/2002 e DM 269/2005 non rientranti nelle procedure semplificate (art. 214, 216 D.Lgs. 152/06) ma nei procedimenti AIA o AUA

Consultazioni concluse

- Schema di decreto “End of waste” - Rifiuti a base di legno. Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti a base di legno
- Schema di decreto “End of waste” - Rifiuti a base di gesso
- Schema di decreto “End of waste” - Rifiuti da spazzamento stradale
- Schema di decreto “End of waste” – Rifiuti di membrane bituminose
- Schema di decreto “End of waste” – Rifiuti tessili



3. Gli ammendanti secondo il D.Lgs. 75/2010



Il compost possiede lo stato
giuridico ex lege di
«prodotto» e non di End of
Waste



Cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, D.Lgs. 152/06) : «*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e ~~la preparazione per il riutilizzo~~, e soddisfa i criteri specifici,...*» da adottare nel rispetto delle **condizioni**:

CONDIZIONI, art. 184-ter comma 1

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici
- b) esiste un mercato o una domanda per la sostanza o l'oggetto
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard applicabili ai prodotti
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute

Cessazione della qualifica di rifiuto «End of Waste» – art. 184 ter D.Lgs. 152/06

CRITERI dettagliati, art. 184-ter comma 3

- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero
- b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
- d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
- e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

2. End of Waste art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. 152/06 «CASO PER CASO»

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22




LINEE GUIDA
SNPA 1 41 2022

Abstract

Il decreto legge 77/2021 convertito con L. n. 108/2021, ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter e ha introdotto nella procedura di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/06, "un parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente." Inoltre la L.128 del 02 novembre 2019, pubblicata su GU n.257 del 2/11/19, di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), ha introdotto un sistema di controlli sugli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti da cui esitano end of waste autorizzati caso per caso affidandone la competenza al SNPA.

Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006" pubblicate nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno strumento per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dell'azione del Sistema sul territorio nazionale.

4	CRITERI CONDIVISI PER LA REDAZIONE DEL PARERE TECNICO	11
4.1	APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL'ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO EOW CASO PER CASO.....	23
4.2	ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE CHIMICHE E PRODOTTI.....	27
4.3	ATTIVITÀ SPERIMENTALI PER LA DEFINIZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO EX ART.211 D.LGS. 152/06 E S.M.I. E ART. 29 SEXIES COMMA 9 TER	27



La LG essendo il riferimento tecnico per le Agenzia per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante, diventa anche il riferimento per lo sviluppo dei contenuti della relazione tecnica che deve accompagnare una istanza di rilascio o rinnovo di un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti che prevede attività di recupero con produzione di End of Waste «caso per caso»

Verifica conformità **CONDIZIONI** di cui al comma 1, art. 184-ter. (tratto da Tabella 4.1 LG SNPA 41/22) ... Esempi richieste integrazioni ARPA FVG nell'ambito del rilascio del parere obbligatorio e vincolante

- a) È necessario che l'Agencia/ISPRA possa individuare in modo certo e univoco come sarà reimpiegato l'EoW nella successiva fase di utilizzo e quale materia prima viene sostituita
- b) È necessario che l'Agencia/Ispra possa avere evidenza che esiste una domanda per l'EoW che il proponente intende produrre e le modalità e tempistiche di stoccaggio dell'EoW.
- c) È necessario che l'Agencia/ Ispra possa individuare chiaramente le norme e gli standard di prodotto applicabili in relazione alla materia prima sostituita. Nel caso di prodotti innovativi fornire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico.
È necessario che l'Agencia/ISPR A possa individuare le norme e gli standard ambientali che l'EoW dovrà rispettare.
- d) È necessario che l'Agencia/ISPR A possa chiaramente ritenere soddisfatta la condizione d) per quanto attiene agli impatti sull'ambiente.
Dimostrare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima: la valutazione di tali impatti può essere effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)

Verifica conformità **CRITERI** di cui al comma 3, art. 184-ter. (tratto da Tabella 4.1 LG SNPA 41/22)... esempi richieste integrazioni ARPA FVG nell'ambito del rilascio del parere obbligatorio e vincolante

- a) L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare tutte le tipologie di rifiuto ammissibili per la produzione dello specifico EoW proposto, compresi gli eventuali inquinanti da sottoporre a verifica in ingresso e le eventuali caratteristiche merceologiche/ chimiche dei rifiuti stessi. Si suggerisce di accettare i codici XYYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.
- b) L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di individuare i processi e le tecniche di trattamento necessarie per l'ottenimento dell'EoW, nonché l'operazione di recupero associata, di cui all'allegato C al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i, (incluso il solo controllo).
- c) Vedi condizioni c) e d).
- d) L'Agenzia/ISPRA deve essere in grado di verificare le procedure del sistema di gestione atte a descrivere il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto. Il sistema di gestione può essere riconosciuto da un Ente Terzo indipendente (certificazione) oppure essere interno all'Azienda. Il lotto può essere definito come *“un insieme omogeneo per caratteristiche rappresentative, ottenuto da un processo di lavorazione definito dal produttore in relazione alle procedure operative dell'impianto. I criteri di individuazione del lotto possono essere temporali o quantitativi.”* Il lotto temporale” può essere definito lotto dinamico, mentre il lotto “per quantitativi” può essere definito come “lotto chiuso”.
- e) L'Agenzia/ISPRA deve verificare che l'istanza includa il riferimento alla dichiarazione di conformità a garanzia di attestazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al DM 05/02/98 e ai regolamenti di cui ai DM 161/02 e 269/05


Criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3 (così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019)	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, DM 161/02 e DM 269/05
Materiali in entrata ammissibili	Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto
Processi e tecniche di trattamento consentiti	Attività di recupero
Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario	Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti

Tabella 4.3 LLGG SNPA 41/2022- Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso

- **si individuano nove diverse casistiche nelle quali i DM sopra citati sono riferimenti tecnici per l'End Of Waste «caso per caso» e si trattano gli approfondimenti necessari affinché vi sia l'esaustiva integrazione delle informazioni ai fini di una completa corrispondenza ai criteri di cui all'art. 184 ter comma 3**

APPROCCIO INTEGRATO per

- la valutazione istruttoria ai fini del rilascio del parere «EoW caso per caso»;



- la pianificazione ed esecuzione delle ispezioni



LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA END OF WASTE
DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER
DEL D.LGS. 152/2006.
REVISIONE GENNAIO 2022

Un bene del Servizio MIP A. Servizi del 2010/050.1/01/01/0000



Linee Guida
EN 184/2022


Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

- **Art. 1 comma 1 L. 132/2016**

Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente **è istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente**, di seguito denominato «Sistema nazionale», **del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente**, di seguito denominate «agenzie».

- **Art. 4 comma 4 L. 132/2016**

L'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie (e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate), **norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale** in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, **per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi di controllo** e della loro gestione nel territorio nazionale



- ISPRA coordina il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di cui fanno parte le ARPA
- le norme tecniche/Linee Guida deliberate da ISPRA o dal Consiglio SNPA sono **VINCOLANTI** per le ARPA

Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA


Art. 6 comma 1 lett. c) L. 132/2016

1. ... le **funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale ...**

Tali funzioni comprendono: ...

c) la **definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle *attività di controllo*, tali da garantire una valutazione periodica dei dati esaminati, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali; ...**

In aggiunta, il legislatore, consapevole della peculiarità del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione «**EoW caso per caso**», ha ritenuto di dover ribadire questi aspetti anche nella norma specifica che regola i controlli



il comma 3-ter dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/2006 prevede espressamente l'applicazione dell'art. 4 comma 4 (... *norme tecniche vincolanti* ...) e dell'art. 6 (... *coordinamento di ISPRA* ...) della L. 132/2016 per i controlli rimessi a ISPRA e ARPA così da assicurare armonizzazione, efficacia e omogeneità.

Linee guida SNPA per i controlli
sugli impianti autorizzati "**EoW**
caso per caso" ovvero in assenza
di criteri specifici disciplinati da
regolamenti europei o decreti
ministeriali.

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART.184 TER COMMA 3 TER DEL D.LGS. 152/2006. REVISIONE GENNAIO 2022

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 23.02.22. Doc. n. 156/22



Revisione 1 LG 41/2022

LINEE GUIDA
SNPA 141 2022

Video2: «Mozziconi a terra»

<https://www.youtube.com/watch?v=3yI8IKVaCnc>

Coordinamento di ISPRA

(art. 6 comma 1 lett. c) L. 132/2016 *strumenti, modalità operative, criteri di periodicità, omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo*)

- per le attività di controllo su impianti "**EoW caso per caso**"
- per le attività di controllo su impianti **EoW** (Convenzione ISPRA - ARPA)

Coordinamento di ISPRA

- per le attività di controllo su impianti "**EoW caso per caso**"
- per le attività di controllo su impianti **EoW** (Convenzione ISPRA - ARPA)

Il campione di impianti "EoW caso per caso" da sottoporre a controllo

Il MASE provvede, attraverso lo strumento del **REcer** (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero), a redigere ogni sei mesi un elenco delle autorizzazioni pervenute ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 ossia le autorizzazioni "caso per caso".

Dall'elenco sono estratti gli impianti da sottoporre a controllo semestrale ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 ter.

Per ogni regione è costituito da:

- ❑ gli impianti autorizzati **AIA** contenenti anche un'autorizzazione "EoW caso per caso" (il controllo è effettuato nell'ambito della programmazione annuale delle attività ispettive di ogni Agenzia);
- ❑ il 5% a livello regionale delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli **articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 152/06** presenti nell'elenco fornito dal MiTE.

La selezione è effettuata attraverso **un generatore casuale di numeri** (algoritmo di calcolo) da associare all'elenco progressivamente numerato.

Il numero di controlli sugli impianti non AIA non può essere inferiore a 4 in un anno (due per semestre) se non nel caso in cui in una regione sia stato rilasciato un numero inferiore di autorizzazioni "EoW caso per caso".

Criticità/casi particolari:


- ✓ impianti autorizzati "EoW caso per caso" sorteggiati ma che non sono ancora operativi (es. collaudo, messa in esercizio di nuovi impianti, attuazione varianti ecc.);
- ✓ corretta implementazione del REcer ovvero del registro delle autorizzazioni da cui sono selezionati gli impianti da controllare.

Coordinamento di ISPRA

- per le attività di controllo su impianti "**EoW caso per caso**"
- per le attività di controllo su impianti **EoW** (Convenzione ISPRA - ARPA)

Convenzione triennale fra ISPRA e il Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 206-bis comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Tale articolo dispone che, per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il MASE si avvalga dell'ISPRA.



CONVENZIONE FRA ISPRA E LE ARPA

Due convenzioni triennali stipulate in precedenza.

Attualmente vigente la convenzione per il **TRIENNIO 2026 - 2028**

(prot. ISPRA n. 0019805/2026 del 13/04/2026)

TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE

non AIA

impianti in regime semplificato, impianti in regime ordinario, recupero RAEE, recupero veicoli fuori uso, EoW caso per caso, EoW regolamentati, impianti che trattano la frazione organica dei rifiuti (es. compostaggio, digestione anaerobica)

AIA

impianti autorizzati anche come EoW caso per caso

Le attività di controllo sono definite attraverso un documento programmatico (**Piano Operativo di Dettaglio**, POD) concordato annualmente nell'ambito del SNPA e **sottoposto per approvazione al MASE.**

Il POD individua:


- le tipologie impiantistiche da sottoporre a controllo;
- il numero di controlli da svolgere nell'annualità a carico di ogni Agenzia;
- la ripartizione dei controlli per tipologia impiantistica.

Triennio 2022/2025

Territorio nazionale: **1228** impianti controllati

Bilancio a livello nazionale dei controlli per l'annualità 2024-2025

408 impianti controllati sul territorio nazionale



Fonte: ISPRA

Annualità 2024-2025: esiti attività ispettiva a livello nazionale distinti per tipologia impiantistica

Tipologia	Impianti conformi	Impianti controllati con NC di tipo amministrativo	Impianti controllati con NC di tipo penale	Impianti controllati con NC di tipo amministrativo e penale	Totale impianti controllati 2024- 2025
Altri impianti in procedura semplificata ex artt. 214-216	46	10	27	23	106
Altri impianti autorizzati ex. art. 208	39	5	28	20	92
Impianti finalizzati EoW	32	4	20	12	68
Impianti trattamento VFU	28	4	23	12	67
Impianti trattamento rifiuti tessili	20	3	15	5	43
Impianti trattamento RAEE	8	1	6	1	16
Impianti trattamento frazione organica	9	0	5	2	16
Totale	182	27	124	75	408

Fonte: ISPRA

Annualità 2024-2025: criticità

Le criticità emerse nel corso delle attività ispettive risultano analoghe a quelle riscontrate nelle precedenti annualità, sia in termini quantitativi che di tipologia e frequenza.

Per tutte le tipologie impiantistiche, le **non conformità di tipo amministrativo** riguardano, con maggiore frequenza, violazioni sulla gestione del registro di C/S e sulla compilazione del MUD.

Inoltre, sono state rilevate non conformità attinenti al mancato rispetto delle prescrizioni relative agli scarichi idrici ed alle emissioni in atmosfera.

Fonte: ISPRA

Le **violazioni di tipo penale** hanno riguardato, in particolare:

- la gestione e/o lo stoccaggio di rifiuti in aree non autorizzate (88 impianti)
- l'assenza e/o la non idonea cartellonistica identificativa delle aree di stoccaggio e/o dei rifiuti ivi stoccati (68 impianti)
- il superamento dei quantitativi dei rifiuti autorizzati al trattamento o allo stoccaggio (57 impianti).

Rilevanti anche le non conformità di tipo penale dovute alla commistione di rifiuti all'interno degli impianti (29 impianti).

Ulteriori non conformità di tipo penale, rilevate con minore frequenza, riguardano il deposito incontrollato di rifiuti, la gestione/stoccaggio di codici EER non autorizzati, la mancanza di copertura dei cumuli di rifiuti stoccati e la mancanza di controlli dei rifiuti in ingresso all'impianto.

Video3: «Non serve essere campioni»

https://www.youtube.com/watch?v=zx3-QI_zIU4

Annualmente ISPRA, su indicazione del MASE, inserisce nel POD un **focus su una particolare tipologia impiantistica.**

- nel 2023-2024: impianti che recuperano pneumatici fuori uso
- nel 2024-2025: impianti che recuperano rifiuti tessili
- nel 2026-2027: impianti che recuperano rifiuti plastici

□ nel 2024-2025: **impianti che recuperano rifiuti tessili**


Numero impianti controllati sul territorio nazionale: **43**

22 Nord Italia

10 Centro Italia

11 Sud Italia

Conformità su 20 impianti, non conformità esclusivamente di tipo amministrativo su 15 impianti, non conformità esclusivamente di tipo penale su 3 impianti e non conformità di entrambe le tipologie su 5 impianti.



Fonte: ISPRA

Violazioni sanzionabili per via amministrativa	Totale
Incompleta/inesatta tenuta/compilazione del registro carico e scarico rifiuti	4
Incompleta/inesatta compilazione del MUD	2
Assenza/errata compilazione del formulario	1
Emissioni in atmosfera: operazione di igienizzazione eseguita senza sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse	1
Violazioni sanzionabili per via penale	Totale
Mancato rispetto layout autorizzato	12
Superamento della quantità massima autorizzata stoccabile dei rifiuti/EoW	9
Carenza/assenza di cartellonistica per identificazione di aree/rifiuti	8
Violazione delle tempistiche del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti	2
Commistione dei rifiuti in ingresso, EoW prodotti e EoW ricevuti da terzi	2
Commistione di rifiuti	2
Assenza/deterioramento di superficie pavimentata	2
Superamento altezza autorizzata dei cumuli di rifiuti/EoW	1

Fonte: ISPRA

□ nel 2023-2024: impianti che trattano
pneumatici fuori uso


Numero impianti controllati sul territorio nazionale: **26**

12 Nord Italia

4 Centro Italia

10 Sud Italia

Conformità su 11 impianti, non conformità esclusivamente di tipo amministrativo su 1 impianto, non conformità esclusivamente di tipo penale su 11 impianti e non conformità di entrambe le tipologie su 3 impianti.



Fonte: ISPRA

- ❑ nel 2023-2024: impianti che recuperano **pneumatici fuori uso per la produzione di gomma vulcanizzata**

Violazioni sanzionabili per via amministrativa	Totale
Incompleta/inesatta tenuta del registro carico e scarico rifiuti	1
Pavimentazione industriale ammalorata con avallamenti e fessurazioni	1

Violazioni sanzionabili per via penale	Totale
Superamento della quantità massima autorizzata stoccabile dei rifiuti	3
Violazione delle condizioni sul deposito temporaneo dei rifiuti prodotti	2
Utilizzo aree non autorizzate	2
Gestione di rifiuti senza autorizzazione	2
Non rispetto delle periodicità previste per le verifiche delle emissioni	2
Attività di recupero dei PFU con operazione R12 non autorizzata	1
Mancata tenuta del quaderno di registrazione degli pneumatici in vendita	1
Non osservanza delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione: mancanza delimitazione delle acque meteoriche	1
Carenza cartellonistica per identificazione del rifiuto	1
Superamento limite di altezza cumuli di rifiuti	1
Pavimentazione in condizioni non idonee	1
Mancata identificazione / certificazione lotti di produzione	1
Omessa caratterizzazione dei rifiuti con codice a specchio	1

Fonte: ISPRA

Le ARPA comunicano gli esiti delle attività di controllo al *Centro Nazionale dei Rifiuti e dell'Economia Circolare di ISPRA* (**Sezione Vigilanza e Controllo**).

A sua volta ISPRA comunica semestralmente gli esiti degli accertamenti al MASE e redige annualmente una relazione complessiva per il MASE.

Video4: «Il guanto»

<https://www.youtube.com/watch?v=JNvwNWP7AxE>

CONTROLLO DI ARPA FVG

Conformità all'atto autorizzativo nella sua totalità (gestione rifiuti, scarichi, acque meteoriche, emissioni in atmosfera, rumore ecc.)

Il controllo previsto dall'art. 184-ter e dalla Convenzione stipulata con ISPRA si è aggiunto alle attività già programmate in ARPA FVG.

POD (Convenzione ISPRA-ARPA)

CRITERI adottati da ARPA FVG per la scelta degli impianti **non** "EoW caso per caso":

- 1) impianto non controllato di recente, anche da altri Enti, e comunque da oltre un anno;
- 2) in precedenti ispezioni rilevate criticità tali da effettuare un controllo aggiuntivo;
- 3) potenzialità annua autorizzata;
- 4) assicurare per quanto possibile omogeneità territoriale dei controlli in ambito regionale.

Verifica delle **PROCEDURE INTERNE DI GESTIONE:**

- organigramma aziendale e responsabilità a livello ambientale (visura camerale);
- organizzazione del lavoro (es. lavoro su turni);
- n. totale personale (visura camerale);
- presenza e validità di eventuali certificazioni ambientali ISO, EMAS;
- procedure per l'analisi di anomalie impiantistiche (prevenzione di potenziali impatti ambientali);
- applicazione del Regolamento REACH: disponibilità delle schede di sicurezza (SdS) delle sostanze pericolose utilizzate e loro aggiornamento;
- formazione del personale sulle procedure di gestione dei rifiuti e sulle misure anti-inquinamento.

SOPRALLUOGO IN IMPIANTO:

- conformità al LAY OUT autorizzato
- idoneità aree di stoccaggio/contenitori (aree impermeabilizzate)
- identificazione aree stoccaggio rifiuti / materiali
- aree di deposito separate:
attrezzature / materie prime / prodotti / sottoprodotti / rifiuti in ingresso
/ rifiuti in uscita / EoW / EoW in attesa di certificazione (rifiuto!!)

Verifica in impianto delle **PRESCRIZIONI** autorizzative anche attraverso l'analisi dei documenti (es. RdP, rapporti di manutenzione ecc.) :

- Attuazione modifiche impiantistiche
- Scarichi idrici
- Emissioni in atmosfera
- Agenti fisici (rumore, controlli radiometrici, ecc.)
- Rifiuti

Verifica della **GESTIONE DEI RIFIUTI**:

- Rifiuti in stoccaggio R13 / regime di deposito temporaneo (tempistiche)
- Gestione dei rifiuti in entrata e verifica dei requisiti necessari (caratterizzazione, accettazione, procedure di respingimento ecc.)
- Quantitativi autorizzati / zone di deposito
- Gestione dei prodotti da recupero (definizione dei lotti, analisi, dichiarazione di conformità)

Verifica degli **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI** (MUD, registri C/S, FIR, ...)

- **Analisi MUD (propedeutica alla verifica del registro C/S):** MUD estratti da banca dati ECOCERVED – società consortile del sistema delle Camere di Commercio italiane
 - verifica del **rispetto delle scadenze** (deposito temporaneo, R13, D15);
 - verifica del **bilanciamento dei flussi di massa** dei rifiuti (dati Schede RIF, Moduli MG, Schede IMB, ecc.);
 - verifica presenza di **schede materiali**, se prodotti EoW e/o materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06.

- **Verifica registro C/S RENTRI:** ricostruzione del flusso di alcuni rifiuti a campione (scarichi interni/esterni, relativi carichi, relativi FIR) che è possibile effettuare come Organo di controllo anche da remoto

Triennio 2022/2025

Friuli-Venezia Giulia: 30 impianti controllati – 65 ispezioni effettuate

Si tratta spesso di impianti piccoli, relativamente semplici come processo produttivo ma di una certa complessità; criticità:

- numero di inadempienze (sanzioni amministrative e penali) che vengono riscontrate;
- competenza del personale addetto (staff ridotti, mancanza di addetti specialistici o di aggiornamento, scarsa esperienza nel confrontarsi con ispettori tecnici)

Primo triennio: 81% di impianti con non conformità

Secondo triennio (2022-2025): **73% di impianti con non conformità**

(22 impianti su 30):

8 impianti con non conformità solo amministrative

8 impianti con non conformità amministrative e penali

6 impianti con non conformità solo penali

Le non conformità, sia di tipo amministrativo che di tipo penale, sono state riscontrate a prescindere dalla tipologia di impianto o di autorizzazione.

La quasi totalità delle **violazioni amministrative** riguarda la **errata/incompleta compilazione del MUD** (anomalie riguardanti il bilancio dei rifiuti e le giacenze, mancata compilazione della Scheda Materiali Secondari); i dati sono risultati quasi sempre ricostruibili perciò è stato possibile applicare la sanzione ridotta.

Le **violazioni penali** riscontrate con maggiore frequenza sono state:
mancato rispetto della planimetria autorizzata, superamento del limite temporale del deposito temporaneo, superamento dei quantitativi dei rifiuti autorizzati al trattamento o allo stoccaggio.

Grazie per l'attenzione!